Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C. "ALBERT SCHWEITZER"
Via San Rocco,4 – 20054 Segrate (MI)
Tel 02/2133053 - E mail : MIIC8BX008@istruzione.it
cod. Scuola : MIIC8BX008

Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali e degli spazi scolastici

Delibera del Consiglio d'Istituto 19/V del 23 maggio 2024

In ottemperanza all'art.96 comma 4 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "*Testo unico in materia di istruzione*" e agli artt. 38 e 45 comma 2 lett. d) del D.I. 28 agosto 2018 n. 128 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*"

Il Consiglio d'Istituto

VISTO l'art. 38 del D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico;

VISTO l'art. 45 comma 2 lett. d) del 28 agosto 2018, n. 129 che attribuisce al Consiglio di Istituto il deliberare in ordine all'utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici appartenenti all'Istituzione scolastica o in uso alla medesima;

VISTO l'art. 96 del T.U. Istruzione D.lgs. n° 297 del 16/04/1994;

DATO ATTO Che è compito dell'Amministrazione Comunale promuovere il più ampio utilizzo delle strutture sportive di sua proprietà;

RITENUTO di dover opportunamente regolare le procedure attraverso cui si perviene alla concessione dei locali scolastici e delle attrezzature e beni ivi contenuti a terzi per la realizzazione delle iniziative previste dall'art 96 comma 4 del succitato Testo unico D.Lgs 297/1994, al fine di delineare con chiarezza le responsabilità e gli oneri derivanti dall'utilizzo conseguente alla concessione medesima

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali degli edifici scolastici e delle attrezzature e beni ivi contenuti a terzi dell'Istituto Comprensivo Albert Schweitzer di Segrate.

Art. 1 – Principi generali

1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e dalle norme vigenti in materia.
2. L'utilizzo delle strutture e dei locali scolastici e delle attrezzature e beni ivi contenuti da parte di terzi deve essere:
   a. compatibile con le finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'Istituzione scolastica;
   b. coerente con l'offerta formativa del P.T.O.F. di Istituto;
   c. non interferente con le attività didattiche;
   d. temporaneo.
3. I locali scolastici di cui si può chiedere la concessione e/o l'utilizzo sono: palestre, spazi e impianti sportivi esterni, auditorium, aule didattiche.
4. Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola dovrà essere motivata e rivolta per iscritto al Dirigente scolastico, che la sottoporrà all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
5. Il Consiglio delega il Dirigente scolastico a valutare ed eventualmente autorizzare le richieste di concessione d'uso dei locali scolastici per riunioni, assemblee, incontri di genitori, attività di pubblica utilità svolta da enti o associazioni, di durata non superiore a 2 giorni, senza previa approvazione del Consiglio e fatti salvi i criteri di cui all'Art.2.
6. L'uso delle strutture sportive dell'Istituto Schweitzer, in orario extra-scolastico, da parte di operatori che hanno un contratto in essere con l'Amministrazione Comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi non scolastici e delle palestre situate all'interno degli edifici scolastici, è regolamentato dal medesimo contratto concessorio. Tali operatori, in orario extra-scolastico:
   - hanno la titolarità e la responsabilità della gestione delle palestre dell'istituto e dell'area esterna polifunzionale della scuola secondaria Leopardi;
   - Sono i referenti insieme all'Amministrazione Comunale per l'affitto degli spazi sportivi a soggetti terzi.
7. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali mensa sarà concessa dall'eventuale concessionario dell'appalto della refezione scolastica.

Art. 2 – Criteri di assegnazione

1. I locali scolastici sono primariamente destinati ad attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona, da realizzare in orari non dedicati all'attività istituzionale o nei periodi di chiusura prolungata della scuola.
2. La concessione può essere disposta a favore di enti culturali, sportivi e del tempo libero e di volontariato, enti di promozione sociale, enti professionali che:
   - promuovano tali ambiti come sviluppo di attività non agonistica e amatoriale;
   - programmino iniziative di educazione permanente;
   - programmino iniziative di finalizzate alla prevenzione e recupero di fenomeni di disagio, di emarginazione e di devianze giovanili ed adolescenziali;

- programmino iniziative di promozione culturale ed educativa e/o di sviluppo dello sport finalizzate all'impiego del tempo libero;
- programmino iniziative di promozione culturale, educativa, sportiva collegate all'offerta formativa della scuola.

3. Si valuterà quindi il contributo delle attività proposte all'arricchimento civile e culturale della comunità, la natura del servizio prestato, la specificità dell'organizzazione, con esclusione delle attività manifestamente confessionali, politiche e partitiche.
4. Il richiedente che abbia ottenuto il provvedimento di concessione viene definito *concessionario*.

Art. 3 - Norme generali per l'utilizzo dei locali

1. L'uso dei locali/attrezzature può essere richiesto fuori dall'orario scolastico oppure nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 22 della legge 107 del 2015.
2. Sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, purché con finalità e modalità di svolgimento coerenti con le finalità formative della scuola, rispettose del decoro istituzionale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di:
   - fumare in tutto l'edificio scolastico e nelle relative pertinenze esterne;
   - svolgere attività legate ad azioni o campagne di promozione politica;
   - accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti per i quali non vi sia autorizzazione;
   - utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti per i quali non vi sia autorizzazione;
   - installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica;
   - lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute; in ogni caso l'istituzione scolastica è esente dalla custodia di tali beni
   - introdurre nell'istituto strumenti e/o beni mobili che non rispondano alle normative antinfortunistiche vigenti;
   - introdurre nell'istituto sostanze infiammabili di qualsiasi tipo, apparecchiature con resistenze ad incandescenza o a fiamme libere;
   - violare comunque con qualsiasi atto le normative antinfortunistiche e di sicurezza vigenti al momento dell'utilizzo dell'istituto.;
   - depositare materiali ed oggetti di qualunque natura lungo le scale, i corridoi, i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, comprese le zone esterne;
   - posizionare qualsiasi oggetto in maniera tale da ostacolare il normale movimento di apertura di porte ubicate lungo i percorsi di esodo;
   - la messa in opera di qualsiasi dispositivo atto a bloccare o limitare la chiusura ed il normale completo funzionamento delle porte e delle uscite.
4. Le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere gli arredi o la strumentazione dell'edificio scolastico, anche per sottrarlo ad un eventuale uso improprio e sulla base

di una valutazione insindacabile del Dirigente scolastico, implicano che il concessionario provveda ad eseguire tali compiti sotto la supervisione del Dirigente o di un suo delegato oppure, qualora essi rientrino nel profilo professionale del personale scolastico e il personale accetti di assumere l'incarico aggiuntivo, riconoscere un corrispettivo secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 4 – Obblighi e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario si impegna a:
   a. sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno), dopo l'emanazione del provvedimento concessorio;
   b. indicare il nominativo di un responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
   c. osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
   d. lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso, anche in caso di temporanea interruzione delle attività, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
   e. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
   f. evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
   g. stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario;
   h. restituire, dopo l'utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature;
   i. accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;
   j. non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo.
2. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
3. Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell'arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche.
4. Il concessionario si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbliga a rimborsare gli eventuali danni provocati durante lo svolgimento delle attività.
5. Il concessionario è tenuto ad effettuare, unitamente ad un soggetto delegato dal Dirigente scolastico, una ricognizione dei locali prima e dopo la fruizione degli spazi, per verificare lo stato dei locali e delle attrezzature.
6. Il concessionario si obbliga a fare ricorso a personale qualificato che sia in possesso dei requisiti professionali, nonché delle specifiche capacità tecniche, necessari al corretto uso dei locali e di tutte le attrezzature ed i macchinari che li arredano. Si obbliga, altresì, a rilevare indenne l'Istituto scolastico per tutti gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ai partecipanti all'iniziativa, nonché a terzi

che – a qualsiasi titolo – dovessero risultare danneggiati dalle iniziative realizzate dai richiedenti.

7. L'istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni e/o materiali depositati presso i locali concessi in uso
8. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che con la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1a del presente articolo assumono tutte le correlate responsabilità.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità dell'Istituto Comprensivo

L'istituto Comprensivo si obbliga a consegnare i locali concessi in utilizzo puliti e in condizioni idonee alla loro fruizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del presente regolamento.

Art. 6 – Durata delle concessioni

Come previsto dalla vigente normativa, L'utilizzo dei locali scolastici può essere può essere solo occasionale e per brevi periodi.

Art. 7 – Richiesta d'uso dei locali

1. Le richieste di concessione dei locali scolastici e delle attrezzature devono pervenire all'istituzione scolastica indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto almeno due mesi prima della data richiesta per l'uso e, nei casi di cui all'art.1 comma 5 del presente regolamento, almeno 15 giorni prima. Le richieste devono pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, presentate brevi manu presso la Segreteria della scuola o tramite p.e.o. e/o pec.
2. Nella domanda dovrà essere precisato:
    a. l'indicazione del soggetto richiedente;
    b. le generalità della persona responsabile;
    c. lo scopo preciso della richiesta
    d. programma dell'attività da svolgersi;
    e. la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
    f. le modalità che il richiedente intende adottare per la pulizia dei locali dopo l'uso;
    g. il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici, anche in via presunta;
    h. accettazione totale delle norme del presente regolamento.
3. L'accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la presentazione della domanda da parte del richiedente.

Art. 8 – Divieti particolari

1. E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. Durante l'utilizzo dei locali scolastici da parte dei concessionari è vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno delle sale. Nei locali scolastici, anche nelle pertinenze esterne, vige inoltre il divieto di fumo. Il concessionario assume la responsabilità delle violazioni e della vigilanza ed è inoltre incaricato di farne rispettare i divieti.

Art. 9 – Corrispettivi

1. In caso di assistenza da parte del personale dell'Istituto o di impegno del personale per la preparazione dei locali o la restituzione al loro uso abituale, dovrà essere versato alla scuola il corrispettivo compenso orario, come previsto dal vigente C.C.N.L.

Art. 10 – Riparazioni danni, sospensioni e revoche concessioni

1. Il concessionario dovrà garantire che i danni prodotti in regime di concessione ai locali e alle attrezzature scolastiche vengono immediatamente riparati.
2. Il danno deve essere risarcito con adeguata riparazione o sostituzione del bene danneggiato, con oneri a carico del concessionario.
3. Il dirigente scolastico, in presenza di danni o guasti che pregiudichino il regolare funzionamento delle attività didattiche, potrà sospendere le autorizzazione concesse per la stessa struttura.

Art. 11 – Vigilanza e controllo

1. Il Dirigente scolastico ha facoltà di espletare la vigilanza e il controllo opportuni sul rispetto delle norme che regolano la concessione d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno; rappresenta strumento di attuazione del T.U. D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e del Regolamento di cui al D.I. 28 agosto 2018, n. 129 ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Istituto.